

A tutti i Clienti

Loro Sedi

Circolare n°3 – 2018

Poggio a Caiano, gennaio 2018

Nuovi adempimenti privacy dal 25 maggio 2018

Il regolamento **UE 679/2016**, che trova applicazione a partire dal 25.5.2018, pubblicato nella G.U. UE 4.5.2016 n. L 119, ha introdotto, rispetto al vigente **codice della privacy** di cui al DLgs. 196/2003, la **nuova figura del responsabile per la protezione dei dati personali** - RPD (o Data Protection Officer - DPO) (artt. 37 - 39 del reg. UE 679/2016). L'obbligo di designazione del DPO è prevista per: i) **l'autorità pubblica o l'organismo pubblico**, salvo il trattamento dei dati sia effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; ii) **tutti i soggetti la cui attività principale consista in trattamenti** che, per la loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; iii) **tutti i soggetti la cui attività principale consista nel trattamento**, su larga scala, **di categorie particolari di dati personali**, quali i dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici. Rimane fermo che, nelle altre ipotesi, la designazione di un DPO è comunque possibile su base volontaria. È possibile per un gruppo di imprese o di soggetti pubblici nominare un unico DPO. **La designazione** del DPO avviene: i) da **parte del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento**; ii) in **funzione delle qualità professionali** (conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati) e della **capacità di assolvere i propri compiti**, potendosi trattare anche di un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (DPO interno) o ricorrere a un contratto di servizi (DPO esterno). Il titolare del trattamento (o il responsabile del trattamento) è tenuto a pubblicare i **dati di contatto del responsabile della protezione dei dati** e a comunicarli all'autorità di controllo.

Il regolamento **UE 679/2016** ha introdotto, rispetto al vigente codice della privacy di cui al DLgs. 196/2003, la **nuova figura del responsabile per la protezione dei dati personali** - RPD (o Data Protection Officer - DPO) (artt. 37 - 39 del reg. UE 679/2016).

L'obbligo di designazione del DPO è prevista per:

- **l'autorità pubblica** o l'organismo pubblico, salvo il trattamento dei dati sia effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali;
- **tutti i soggetti la cui attività principale consista in trattamenti** che, per la loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- **tutti i soggetti la cui attività principale consista nel trattamento**, su larga scala, **di categorie particolari di dati personali**, quali i dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.

Rimane fermo che, nelle altre ipotesi, la designazione di un DPO è **comunque possibile su base volontaria**. È possibile per un gruppo di imprese o di soggetti pubblici **nominare un unico DPO**.

La designazione del DPO avviene:

- **da parte del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento**;



→ in **funzione delle qualità professionali** (conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati) e della **capacità di assolvere i propri compiti**, potendosi trattare anche di un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (DPO interno) o ricorrere a un contratto di servizi (DPO esterno).

Il responsabile per la protezione dei dati personali

Il titolare del trattamento (o il responsabile del trattamento) è tenuto a pubblicare i **dati di contatto del responsabile della protezione dei dati** e a comunicarli all'autorità di controllo.

NOMINA DEL DPO: CHIARIMENTI

Il Garante della protezione dei dati personali ha rilasciato **alcuni chiarimenti con riguardo alla nomina del DPO** (cfr. comunicato 15.9.2017). Nel dettaglio, è stato precisato che:

- ai fini della nomina del DPO, occorre verificare la **presenza di competenze ed esperienze specifiche** anche rispetto alle norme e alle procedure amministrative caratterizzanti il settore di riferimento;
- la valutazione va fatta sull'adeguatezza delle **qualità professionali** in relazione alla complessità del compito;
- **non sono necessarie attestazioni** formali sul possesso delle competenze professionali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, dovendo la scelta avvenire sulla base di una valutazione autonoma circa i requisiti indispensabili per lo svolgimento della funzione di DPO;
- il possesso di un livello adeguato di conoscenza della disciplina può comunque essere accertato con riguardo ad **attestati eventualmente conseguiti**, specie se rilasciati dopo verifiche al termine di un ciclo di formazione. **Tali attestati**, però, **non possono costituire un titolo abilitativo** per la gestione dei compiti di DPO.

Qualora venga nominato un **DPO interno in ambito pubblico** (dipendente dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico), sarebbe preferibile la **designazione in capo ad un dirigente** o a un funzionario di alta professionalità, in modo da garantire lo svolgimento delle proprie funzioni con autonomia e indipendenza, oltre che in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione. Ciò in considerazione della **struttura organizzativa e della complessità dei trattamenti** (cfr. le FAQ del Garante della privacy 15.12.2017).

Può essere istituito un apposito ufficio, sempre con l'individuazione della persona fisica che riveste il ruolo di DPO, in relazione alla complessità (amministrativa e tecnologica) dei trattamenti e dell'organizzazione. **Non è consentito**, invece, **designare più DPO**, ma solo figure di supporto, ad esempio per settori o ambiti territoriali diversi.

MODULISTICA

Si riporta la modulistica predisposta dal Garante della protezione dei dati personali, disponibile sul sito Internet www.garanteprivacy.it/home/modulistica, nell'ambito delle FAQ rilasciate sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) **in ambito pubblico**.

Schema di atto di designazione del DPO (art. 37 par. 1 lett. a) del reg. UE 679/2016)

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»



(art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Nel caso in cui si opti per la designazione di un RPD condiviso si dovrà aggiungere

- *Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);*

Considerato che l'Ente X:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

Nel caso in cui si opti per la designazione di un RPD condiviso si dovrà aggiungere

- *ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti X, Y, Z, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a ... (es. dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa);*

- all'esito di ... (indicare la procedura selettiva interna o esterna, gara, altro) ha ritenuto che il la/il, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

(generalità della persona individuata), Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Ente X,

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

è possibile inserire di seguito anche ulteriori compiti, purché non incompatibili, quali ad es.:

- f) *tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite...*



I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente X.

L'Ente X si impegna a:

- mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ... (specificare, ad es. se è stato istituito un apposito Ufficio o gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individuali del personale);
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

DELIBERA

di designare come Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Ente X
Data

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente (url....., ovvero bacheca) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Modello di comunicazione al Garante dei dati del DPO (art. 37 PAR. 1 lett. a) e par. 7 del Reg. UE 679/2016)

Denominazione ente:
Codice Fiscale /P.Iva
Via / Piazza N. civico
Città Cap. Provincia
Telefono Fax
Email Pec
Sito istituzionale

DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Nome e cognome:

Data e luogo di nascita:.....

Sede (solo ove diversa da quella del titolare)

Via / Piazza N. Civico

Città Cap. Provincia

Telefono Fax

Email Pec

In caso di stipulazione del contratto di servizio con una persona giuridica, indicare anche i seguenti dati della medesima:

Denominazione:.....

Via / Piazza N. Civico

Città Cap. Provincia

Telefono Fax

Email Pec Sito web

Informativa ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali utilizzerà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, affinché il RPD possa fungere da punto di contatto tra il titolare/responsabile del trattamento e l'Autorità per le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.



Silvano Nieri

Commercialista, Ragioniere, Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45 59016 Poggio a Caiano (PO)

www.studionieri.it

Il loro conferimento è obbligatorio ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento in relazione al trattamento degli stessi dati.

Lo Studio resta a diposizione per ogni Vostra necessità.
Cordialità.

Silvano Nieri

